



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA

Via Ciro Bisi, 140 41125 Modena Tel. 059 303511
e-mail: moic84300e@istruzione.it pec: moic84300e@pec.istruzione.it
Sito web: www.ic5modena.edu.it

Prot. n.

Modena, 6 Febbraio 2022

Ai Genitori di tutti gli Alunni
Al Personale Scolastico
dell'Istituto Comprensivo 5

Oggetto: Nuove misure per la gestione di eventuali positività in ambiente scolastico

Il Decreto Legge n.5 del 4 Febbraio 2022 “*Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo*”, pubblicato il 5.02.2022 sulla Gazzetta Ufficiale, che all'articolo 7 dichiara “*Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*” è quindi in vigore da oggi, venendo così a modificare parte delle misure organizzative che, per effetto di legge, erano state applicate fino ad oggi.

Elenco di seguito le principali novità distinguendo fra i diversi ordini scolastici e riportando nell'ultima parte di questa comunicazione quelli che costituiscono punti in comune.

Nella **scuola d'Infanzia**, in caso di positività, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza (il personale scolastico è tenuto ad utilizzare mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'alunno positivo, ma già ne fanno uso quotidianamente) e si continua a restare in presenza anche fino all'evidenza di quattro casi di positività accertati tra i bambini presenti in sezione.

A fronte di cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione, se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente, si applica a tutta la sezione una sospensione delle attività per la durata di cinque giorni e a tutti gli alunni si applica il regime sanitario di autosorveglianza.

Nella **scuola Primaria**, in caso di positività, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'obbligo di utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e di tutti gli alunni che abbiano superato i sei anni di età, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo alunno risultato positivo al COVID-19 e si continua a restare in presenza anche fino all'evidenza di quattro casi di positività accertati tra i bambini presenti in classe.

A fronte di cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, se l'accertamento

del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente, l'attività didattica prosegue in presenza applicando il regime sanitario di autosorveglianza, con l'obbligo di utilizzo (fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'alunno con positività accertata più di recente) di mascherine FFP2 da parte dei docenti e di ciascun alunno (superiore ai sei anni) che dia dimostrazione di:

- avere concluso il ciclo vaccinale primario, o
- di essere guariti da meno di 120 giorni (o da più di 120 giorni, ma avendo già completato il ciclo vaccinale primario), oppure
- di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, o
- di possedere un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione (nel caso che coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ne inviino precisa richiesta).

Per gli alunni che invece, non potendo dimostrare di appartenere a una delle precedenti categorie, non possono frequentare in presenza, la scuola dispone la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. La contemporanea quarantena precauzionale di cinque giorni disposta dall'AUSL cesserà con l'esito negativo di un test antigenico rapido, o molecolare, per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2; nei cinque giorni successivi viene fatto obbligo di indossare la mascherina FFP2 per rientrare in presenza.

Nella scuola Secondaria di Primo Grado, con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'obbligo di utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto risultato positivo al COVID-19.

Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente, l'attività didattica prosegue in presenza applicando il regime sanitario di autosorveglianza, con l'obbligo di utilizzo (fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'alunno con positività accertata più di recente) di mascherine FFP2 da parte dei docenti e di ciascun alunno che dia dimostrazione di:

- avere concluso il ciclo vaccinale primario, o
- di essere guariti da meno di 120 giorni (o da più di 120 giorni, ma avendo già completato il ciclo vaccinale primario), oppure
- di avere effettuato la dose di richiamo, o
- di possedere un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione (se coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ne inviano precisa richiesta).

Per gli alunni che invece, non potendo dimostrare di appartenere a una delle precedenti categorie, non possono frequentare in presenza, la scuola dispone la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. La contemporanea quarantena precauzionale di cinque giorni disposta dall'AUSL cesserà con l'esito negativo di un test antigenico rapido, o molecolare, per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2; nei cinque giorni successivi viene fatto obbligo di indossare la mascherina FFP2 per rientrare in presenza.

Si ricorda che resta fermo, comunque, in ogni scuola il divieto di accedere o permanere nei

locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

È fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido, o molecolare, o antigenico autosomministrato (in tale caso l'esito negativo va attestato tramite autocertificazione), per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, tale test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

La riammissione in presenza degli alunni posti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido, o molecolare, con esito negativo (anche in centri privati abilitati).

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19: ci stiamo organizzando per effettuare tale "lettura" prima dell'ingresso in aula ma è comprensibilmente difficile rendere fluido l'accesso alla scuola quando ci sono centinaia di alunni da controllare nello stesso momento. Contiamo sulla comprensione e collaborazione di ciascuno.

Si segnala infine che ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19, non viene più considerato il personale educativo e scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Maria Tedeschi

*Firma autografa sostituita a mezza stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993*